



SENT. 107/2025

**REPUBBLICA ITALIANA**

**In nome del Popolo Italiano**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

|                  |          |                       |
|------------------|----------|-----------------------|
| Daniela          | Acanfora | Presidente            |
| Ida              | Contino  | Consigliere           |
| Roberto          | Rizzi    | Consigliere           |
| Maria Cristina   | Razzano  | Consigliere-Relatrice |
| Ilaria Annamaria | Chesta   | Consigliere           |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio d'appello iscritto al n. 59528 del Registro di Segreteria,  
promosso da OMISSIS, nata a OMISSIS il OMISSIS (c.f.: OMISSIS);  
OMISSIS nata a OMISSIS il OMISSIS (c.f.: OMISSIS); OMISSIS, nata  
a OMISSIS il OMISSIS (c.f.: OMISSIS), nonché OMISSIS, nato a  
OMISSIS il OMISSIS (c.f.: OMISSIS), tutti nella loro qualità di figli ed  
unici eredi (legittimi) di OMISSIS e di OMISSIS, elettivamente  
domiciliati in Roma, via Riccardo Grazioli Lante 16, presso lo studio  
dell'Avv. Paolo Bonaiuti che li rappresenta, assiste e difende  
unitamente e disgiuntamente all'Avv. Susanna Chiabotto, giusta  
procura in calce all'atto d'appello indirizzi p.e.c. [paolobonaiuti](mailto:paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org)

[@ordineavvocatiroma.org](mailto:susannachiabotto@ordineavvocatiroma.org); [susannachiabotto@ordineavvocatiroma.org](mailto:susannachiabotto@ordineavvocatiroma.org)

contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE – Direzione dei



SENT. 107/2025

Servizi del Tesoro - in persona del Ministro *pro-tempore*,  
rappresentato e difeso dalla dott.ssa Maria Piscopo e dal dott.  
Piergiorgio Bovenzi, elettivamente domiciliati presso la sede della  
Direzione dei Servizi del Tesoro sita in Roma, alla via XX Settembre  
n. 97, con domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC:  
[dcst.dag@pec.mef.gov.it](mailto:dcst.dag@pec.mef.gov.it)

avverso

la sentenza n. 398/2020 della Sezione Giurisdizionale per la Regione  
Puglia, depositata in data 9 novembre 2020.

**Uditi**, nella pubblica udienza del giorno 21 gennaio 2025, con  
l'assistenza della dott.ssa Alessandra Carcani, la relatrice Cons.  
Maria Cristina Razzano, l'Avv. Paolo Bonaiuti per gli appellanti e il  
dott. Piergiorgio Bovenzi per l'Amministrazione appellata.

**Esaminati** l'atto d'appello, gli atti e i documenti tutti del fascicolo di  
causa.

**Ritenuto in**

FATTO

La Sezione territoriale, con la gravata sentenza, ha rigettato il ricorso  
promosso dagli odierni appellanti, tutti eredi (unitamente alla loro  
madre OMISSIS, deceduta *medio tempore*) di OMISSIS, ex invalido  
civile di guerra, volto alla declaratoria di plurimi benefici  
pensionistici. In particolare, il sig. OMISSIS nel 1945 subiva un  
infortunio a causa dello scoppio di una nave carica di munizioni;  
negli anni, dopo diversi provvedimenti (concessivi e di revoca), varie  
domande di aggravamento e differenti ricorsi giurisdizionali, con



sentenza n. 272/2010 della Sezione territoriale veniva dichiarato il diritto del OMISSIS a percepire la pensione di guerra di 1<sup>a</sup> categoria tabella A, assegno di superinvalidità di cui alla tabella E lett. A) n. 1 e assegno per cumulo di infermità di 5<sup>a</sup> categoria di cui alla tabella F, dal 1° gennaio 1984 a vita. In esecuzione di tale sentenza veniva emessa la determinazione n. 2675/2011 del 16.12.2011, ma essendo il OMISSIS deceduto in data OMISSIS, gli eredi chiedevano l'attribuzione dei benefici accessori previsti dal d. P.R. n.915/1978 e precisamente l'assegno di assistenza e accompagnamento ex art. 21, comma 1, d.P.R. n.915/1978, l'indennità integrativa in luogo del secondo e del terzo accompagnatore, ex articolo 21, comma 5, del medesimo testo unico, l'integrazione all'indennità di assistenza e accompagnamento ex articolo 22 e l'indennità speciale annua ex articolo 25. Tali benefici erano negati dal Ministero con nota n. 77654/2013 impugnata, assieme alla determinazione n. 2675/2011, dagli eredi in primo grado. Il primo Giudice in parte dichiarava inammissibile e in parte rigettava nel merito il ricorso.

Con atto depositato in data 7 dicembre 2021, ritualmente notificato, i soccombenti, patrocinati come in atti, hanno promosso appello lamentando:

1. *“violazione dell'art. 7, u.c., c.g.c. in relazione agli artt. 112 e 183 c.p.c. e dell'art. 2 c.g.c. e degli artt. 97-98-99 e 100 dpr 915/1978 per loro falsa e mancata applicazione in relazione all'art. 12 preleggi e art. 360, co.1, n.3, c.p.c*

Con riferimento ai benefici previsti e disciplinati dall'art. 22 del



d.P.R. n. 915/1978, rilevano gli appellanti che il Giudice di prime cure sarebbe incorso in duplice errore valutativo:

- da un lato, avrebbe dichiarato l'inammissibilità della domanda relativa ai benefici indicati, per *mutatio libelli*, laddove si rimaneva nell'ambito della stessa domanda originariamente proposta e nello stesso fascicolo amministrativo, anche in considerazione della "confessione giudiziale" che l'appellata amministrazione avrebbe operato nell'ammettere che tale indennità non fosse stata liquidata;

- dall'altro, avrebbe dichiarato l'inammissibilità della domanda per mancanza della previa istanza amministrativa sull'erroneo presupposto che mancasse nella richiesta inoltrata dal sig. OMISSIS nel 1999, prima del decesso, l'esplicitazione delle singole pretese, senza considerare che nel documento versato in atti risulta chiara la volontà del *de cuius* di far "*salvo ogni diritto successivo*".

I benefici economici indicati dall'art. 22 d.P.R. n. 915/1978 sarebbero, infatti, accessori al diritto primario e, dunque, non sorgerebbero se non all'esito della costituzione del diritto medesimo che, certo, non poteva riconoscersi in una sentenza meramente accertativa e dichiarativa del diritto. Gli eredi si sarebbero attivati non per rivendicare un diritto a loro spettante *iure proprio*, ma, in forza di sentenza passata in cosa giudicata, spettante al loro dante causa, per giunta su trattamento pensionistico dovuto per grave compromissione dell'apparato uditivo, oculare e neurologico, soltanto



quando hanno verificato che era stato emesso un provvedimento amministrativo non coerente con il giudicato. D'altra parte, l'art. 22 cit. disciplina la "*Decorrenza dei benefici accessori*", da concedersi a "domanda di parte" - ma non a richiesta dell'interessato, come sostenuto dall'amministrazione - con la stessa decorrenza del trattamento pensionistico già conferito, che, nel caso, la ridetta sentenza n. 272/2010, avrebbe fissato all' 1.01.1984.

Il ragionamento del primo Giudice, secondo cui il OMISSIS sarebbe deceduto il OMISSIS, cioè in data successiva a quella della sentenza n. 272/2010 del 26.01.2010, depositata il 19.05.2010, e quindi ben avrebbe potuto esercitare il suo diritto, non terrebbe conto del fatto che la norma stabilisce il termine di un anno, decorrente non dalla sentenza ma dal provvedimento concessivo, che in questo caso sarebbe stato emesso (in esecuzione della sentenza), successivamente al decesso del OMISSIS. Rispetto alla determinazione n. 2675 del 16.12.2011, concessiva della pensione di guerra e notificata successivamente al decesso agli eredi aventi causa, la domanda del 22.11.2012 presentata dai ricorrenti quali eredi sarebbe tempestiva.

A ulteriore riprova dell'assunto, l'appellante richiama il plesso normativo recato dagli artt. 97-98-99 e 100 del d.P.R. n. 915/1978 atteso che delle disposizioni, dopo aver distinto i diritti liquidabili *ex officio* da quelli a domanda, all'art. 100, comma 3, cit. , prevede che:

" *Nei casi in cui il diritto a trattamento pensionistico di guerra sia subordinato al requisito delle condizioni economiche di cui all'art. 70 o*



*allo stato di inabilità dei richiedenti e tali condizioni si verificano dopo la morte del militare o del civile ovvero successivamente alla data da cui dovrebbe decorrere il trattamento pensionistico indiretto, il suddetto termine quinquennale decorre dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui le condizioni stesse si sono verificate, ovvero, nel caso di inabilità presunta per età, dalla data di compimento del 65° anno". La norma, nel fare riferimento al "trattamento pensionistico", vorrebbe includere ogni posta economica e, dunque, anche gli emolumenti integrativi.*

*2. "violazione degli artt. 21 e 25 dpr 915/1978, 112 c.p.c. per loro falsa applicazione e motivazione apparente in relazione all'art. 360, co.1, n.3 -5, c.p.c., in relazione al punto 5.2 in relazione alla ISA e all'assegno di assistenza e accompagnamento e all'indennità di assistenza e accompagnamento aggiuntiva, per assunta correttezza dei calcoli come da prospetti*

In relazione all'ISA, l'appellante evidenzia che il primo Giudice avrebbe ritenuto prevalente la tesi della R.T.S. secondo cui la stessa sarebbe da ancorare alla 13<sup>a</sup> mensilità, e non alla 14<sup>a</sup> mensilità, senza, tuttavia, fornire alcuna argomentazione in proposito. Al contrario, una piana lettura della disposizione su tale indennità evidenzierebbe che la spettanza è pari ad una mensilità del trattamento pensionistico, e, dunque, pari all'intero trattamento che, come noto, si dispiega su 13 mensilità.

Quanto all'indennità di assistenza e accompagnamento e sua rivalutazione, la produzione dei prospetti non atterrebbe al



pagamento dell'indennità in esame, bensì agli *“interessi e al maggior danno”* come liquidati in sentenza.

Su tutti i prospetti, l'odierno appellante avrebbe preso posizione mediante tempestiva contestazione dei conteggi, sicché non vi sarebbe alcuna *“non contestazione”*.

3. *“violazione degli artt. 21, co.3-4-5 dpr 915/1978, per falsa applicazione in relazione all'art. 360, co.1, n.3 c.p.c.*

In relazione al punto 5.3, ossia sulla spettanza dei benefici economici liquidabili ex officio, la *quaestio iuris* ad essa sottesa riguarderebbe la trasmissibilità o meno in via ereditaria del diritto del titolare di pensione di guerra di chiedere un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza in luogo dell'assegnazione di altri due accompagnatori. Ferma restando la chiara domanda del dante causa in sede di riesame (circostanza qui non condivisa dal Giudice di prime cure), non vi sarebbero dubbi sulla trasmissibilità delle poste economiche correlate ai diritti recati dall'art. 21, co. 3-4-5, d. P.R. n.915/1978, anche alla luce della giurisprudenza contabile (Sez. III App, sent. 08.06.2017, n. 292).

Gli appellanti concludono, previa occorrenda rimessione alla Consulta per q.l.c. in relazione all'art. 22, comma 1, d. P.R. n. 915/1978 per contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost., per l'accoglimento del gravame e rimessione in primo grado. In via gradata: ove ritenuto che, nella fattispecie concreta, sussistano le denunciate violazioni normative, previa istruzione ex art. 197, u.c, c.g.c. di accogliere la domanda formulata in prime cure e, per l'effetto, dichiarare il diritto



preteso dai sigg. OMISSIS e OMISSIS a conseguire i benefici richiesti.

In via istruttoria, si chiede che venga disposta l'acquisizione dell'intero fascicolo amministrativo e di quello di ufficio di prime cure.

Con memoria depositata in data 23 dicembre 2024 si è costituito in giudizio l'appellato Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato come in atti, che ha contestato i singoli motivi di gravame.

In primo luogo, ha rappresentato che il giudice di prime cure avrebbe correttamente rilevato la presenza di una *mutatio libelli* dal momento che il ricorso originario concerneva i benefici ex articolo 21 d.P.R. n. 915/1978 e la memoria successiva riguardava, in aggiunta, l'ulteriore beneficio di cui all'articolo 22 (che, rispetto agli accessori di cui all'articolo 21, non sarebbe in rapporto né di alternatività né di incompatibilità). A prescindere dalla sussistenza, nel caso concreto, della domanda nuova, sarebbe inconfutabile la sentenza di primo grado nella parte in cui afferma l'inammissibilità, per difetto della previa domanda amministrativa ex art.153, comma 1, lett. b) c.g.c., e dell'istanza intesa ad ottenere il beneficio di cui all'articolo 22. La diffida del 1999, nel richiedere al Ministero il provvedimento di concessione della pensione di 1<sup>a</sup> categoria, contiene la clausola "salvo ogni diritto successivo" che risulta, tuttavia, quanto mai generica, per poter inferire che in essa fosse compresa la richiesta di un aumento di integrazione ex articolo 22, e, a tal fine, sarebbe sufficiente una piana lettura della norma in esame: "*gli invalidi*



*provvisti di pensione o di assegno di 1<sup>a</sup> categoria hanno diritto di conseguire, a domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo”.*

Due, quindi, sarebbero gli elementi che si ricavano dalla disposizione in parola, per ottenere l'aumento di integrazione: a) l'espressa domanda da parte dell'invalido per conseguire il beneficio accessorio; b) la possibilità di tale domanda solo successivamente all'emanazione del provvedimento principale. Nel caso di specie entrambe queste condizioni sarebbero mancate. Non potrebbe neppure legittimare una richiesta in capo agli eredi la diffida del 1999, atteso che il provvedimento principale è del 2011 e che una domanda prima della costituzione del diritto (attraverso il provvedimento) è inammissibile; neppure varrebbe invocare la circostanza per la quale il OMISSIS non abbia oggettivamente potuto chiedere l'aumento di integrazione in quanto premorto al provvedimento, giacché in tal caso la richiesta si configurerebbe non *iure hereditatis* bensì *iure proprio*, e sarebbe per ciò solo inammissibile dal momento che la domanda spetterebbe solamente al pensionato, unico titolare del diritto. Inconferente risulterebbe anche il riferimento all'articolo 100 comma 3 d.P.R. n. 915/1978.

In secondo luogo, gli impugnanti deducono la violazione degli articoli 25 e 21 comma 1 d.P.R. n. 915/1978, asseritamente violati dalla sentenza di primo grado che, per entrambi i profili, sarebbe avvolta dal medesimo vizio di motivazione apparente, laddove il primo Giudice avrebbe adeguatamente esposto la *ratio decidendi*. Più specificamente, quanto all'ISA ex articolo 25 del medesimo testo



normativo, gli appellanti contestano che, a fronte di una divergenza tra di essi (che ancorano l'indennità alla 14<sup>a</sup> mensilità) e la RTS (che la ancora alla 13<sup>a</sup> mensilità), il giudice di prime cure abbia aderito all'impostazione dell'Amministrazione senza argomentare in proposito. In realtà, la domanda di attribuzione dell'ISA sarebbe stata regolarmente presentata dal dante causa e correntemente erogata già prima dell'emissione della sentenza n. 272/2010. Quindi l'ISA è sempre stata pagata in favore del titolare poiché i presupposti di legge per la concessione del beneficio preesistevano alla sentenza citata; semplicemente, in sede di conguaglio effettuato in applicazione di tale sentenza (concessiva di migliore trattamento pensionistico), l'ISA necessitava di adeguamento al *decisum* e, conseguentemente, veniva resa oggetto di ricalcolo. Inoltre l'ISA viene corrisposta ai titolari di pensione di guerra, a domanda, purché non svolgano attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di terzi e posseggano redditi Irpef inferiori ad un limite di legge fissato di anno in anno; quindi, ove assimilabile, per il titolare di pensione di guerra, l'ISA è equiparabile alla 13<sup>a</sup> e non alla 14<sup>a</sup> mensilità.

Circa l'indennità di assistenza e accompagnamento ex articolo 21 commi 1 e 2, d.P.R. n.915/1978 le critiche degli appellanti non coglierebbero nel segno dimostrando di confondere l'accessorio in parola con il beneficio previsto dai successivi commi 3, 4 e 5 dell'articolo 21. Anche in questo caso, la sentenza di primo grado, all'accusa per la quale riguardo all'istituto in questione i prospetti allegati fossero generici, avrebbe risposto che invece dagli stessi si



evinces che, al pari dell'ISA, anche l'indennità di assistenza e accompagnamento era stata correttamente pagata e rivalutata. Inoltre, trattandosi di indennità liquidabile d'ufficio, è stata correttamente erogata in sede di applicazione della sentenza n.272/2010. Su questo fronte, in definitiva, l'appellato, da un lato, eccepisce l'inammissibilità dell'appello ex art. 190 c.g.c. stante la sua genericità che non permette di capire quali siano gli effettivi motivi di gravame; dall'altro, la motivazione del provvedimento giurisdizionale di prima istanza dimostrerebbe che il giudice avrebbe sottoposto ad adeguata disamina logico-giuridica i risultati delle acquisizioni probatorie, consentendo una piena valutazione in ordine alla logicità, fondatezza e razionalità delle valutazioni poste a fondamento della decisione impugnata. Il gravame andrebbe, pertanto, dichiarato inammissibile *in parte qua*, anche perché verterebbe su questioni di fatto precluse al giudice d'appello.

Con d.p. del 27 giugno 2024 la discussione del giudizio già fissata per l'udienza del 24 settembre 2024 è stata rinviata alla data del 21 gennaio 2025.

All'udienza odierna, sentite le parti che si sono riportate alle rispettive conclusioni, già rassegnate in atti, la causa è passata in decisione.

**Rilevato in**

### **DIRITTO**

1. Il primo motivo è infondato e non merita accoglimento.

L'art. 22 del d.P.R. n. 915/1978 prevede che “*Gli invalidi provvisti di*



*pensione o di assegno di 1° categoria hanno diritto di conseguire, a domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo: a) di L. 144.000 per il coniuge convivente; b) di L. 144.000 per ciascuno dei figli, finché minorenni*. Si tratta di un'indennità integrativa liquidabile “a domanda” sulla pensione o assegno di prima categoria per il coniuge convivente e per i figli minorenni. Come rilevato dal primo giudice, la domanda risulta proposta tardivamente, in quanto contenuta soltanto nella memoria del 4.07.2017 (di replica a quella di costituzione del MEF) e non risultando affatto nel ricorso introduttivo che conteneva un generico riferimento alla “indennità di accompagnamento aggiuntiva”, che si riferisce espressamente, in ogni sua parte, alle indennità ex art. 4, commi 2 e 3, della legge 422/1990: non risulta mai citato l'art. 22, né il contenuto né soprattutto il richiamo dei relativi presupposti applicativi.

Invero, si tratta effettivamente di una “domanda nuova”, dal momento che, pur trattandosi di un trattamento pensionistico accessorio, ha una sua “autonomia” rispetto a quello principale, richiedendo la disposizione citata che non solo vi sia una “domanda” *ad hoc*, ma che si provi il requisito della “convivenza del coniuge” e l'età minore dei figli. Non sussiste, pertanto, alcun automatismo e il beneficio economico in esame deve essere oggetto di un'apposita domanda anche giudiziale, ove si intenda perseguirne la tutela in sede giurisdizionale. Non potrebbe, pertanto, ritenersi mera “emendatio” il tardivo esercizio del diritto nel corso del processo, soprattutto in un rito – quale quello pensionistico (arrt. 151 e ss.



c.g.c., modellato sul rito del lavoro (artt. 414 e ss. c.p.c.) – ispirato a rigide preclusioni. Per tali ragioni, non sarebbe compatibile con tali premesse la generica richiesta (inammissibile per ciò solo, come affermato in sentenza) *“di tutti i benefici previsti dalle disposizioni succedutesi nel tempo a favore dei grandi invalidi di guerra, anche se qui non espressamente indicate”*. Nessuna natura “confessoria” potrebbe attribuirsi al fatto che il convenuto Ministero avrebbe affermato, nella comparsa di costituzione e risposta, nell’*incipit*, di avere posto in liquidazione, per effetto della sentenza n.272/2010 della Sezione territoriale *“con decorrenza dal 01.01.1984 il seguente trattamento pensionistico: - Pensione di guerra di 1<sup>a</sup> cat.; - Assegno di superinvalidità di tabella E — Lettera A n.1; - Assegno per cumulo di infermità di tabella F- 5<sup>a</sup> ctg”*, con ciò asseritamente ammettendo di non aver liquidato l’emolumento in esame. Appare piuttosto evidente che la parte processuale si sia limitata a chiarire il contenuto del provvedimento adottato in esecuzione della sentenza n. 272/2010, senza nulla precisare in ordine allo specifico beneficio ex art. 22 cit. anche perché, come di seguito si precisa, mancava in tal senso l’istanza amministrativa.

Anche volendo valutare che, con tale generica locuzione, gli odierni appellanti abbiano voluto far riferimento all’indennità ex art. 22 cit., manca, come accertato in primo grado, l’istanza amministrativa volta alla corresponsione della detta indennità. Invero la richiesta di tale beneficio non può farsi risalire all’istanza amministrativa, il cui contenuto è stato riportato nel gravame nei seguenti termini: *“ ... che*



*in conseguenza di tutto il Min. del Tesoro emetta decreto concessivo di liquidazione della pensione dall'1.1.1984 nella misura e con le indicazioni fornite dalla CSM sul verbale richiamato del 22.02.1985 pari alla concessione della pensione di 1a cat. EA a vita + cumulo di 1a EF n. 5 + cumulo di 5° vitalizia per effetto delle vigenti disposizioni, salvo ogni diritto successivo. ....OMISSIS". L'espressione "salvo ogni diritto successivo" non può equivalere, infatti, a manifestazione di volontà di esercizio del diritto – peraltro, subordinato all'esito processuale e dunque soltanto eventuale e ipotetico, all'epoca dell'istanza – essendo semmai ricollegabile alla volontà di "riservarne", con una clausola di puro stile, il futuro esercizio laddove ne fossero maturate le circostanze. A nulla vale obiettare che, chiara la volontà del *de cuius*, gli eredi (appellanti) avrebbero rivendicato un diritto loro spettante non *iure proprio*, ma, *iure hereditatis*, attribuito al loro dante causa dalla sentenza, una volta passata in cosa giudicata. Gli appellanti, infatti, non considerano che il diritto diventa trasmissibile solo se già entrato nella sfera giuridica del loro dante causa, e ciò soltanto se questi ne avesse con chiarezza manifestato la volontà a mezzo di apposita istanza successiva alla sentenza n. 272/2010 attributiva del trattamento pensionistico di prima categoria, tanto più che il decesso è avvenuto il OMISSIS e quindi a distanza di otto mesi dalla data di deposito della sentenza (che risale al 19.05.2010). Neppure può considerarsi dirimente il rinvio all'art. 6 della l. n. 261/1991 nella parte in cui precisa che "gli assegni stessi, concorrendo le condizioni di legge, sono*



*concessi con la stessa decorrenza del trattamento pensionistico già conferito, ove la domanda venga prodotta entro un anno dalla data di notifica del provvedimento concessivo del trattamento pensionistico, anche quando si tratti di provvedimenti che dispongono più favorevoli assegnazioni tabellari. 2. La presente disposizione si applica anche ai casi eventualmente già definiti in modo difforme; per tali casi la Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari adotta il nuovo più favorevole provvedimento, dandone comunicazione agli interessati". Gli assegni cui si riferisce la disposizione sono tutti quelli di carattere accessorio che possono essere erogati, a domanda di parte, sui trattamenti pensionistici di guerra diretti o indiretti, "ivi comprese le integrazioni dell'indennità di assistenza e di accompagnamento di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915", e, dunque, senza dubbio anche quelle ex art. 22 in esame. D'altra parte, già quest'ultima norma stabiliva che "L'aumento di integrazione di cui al primo comma è liquidato a decorrere dalla data dell'insorgenza del diritto. Se la domanda è prodotta oltre il termine di un anno dalla predetta data, l'aumento di integrazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa".*

L'esegesi della norma è, tuttavia, di agevole ricostruzione in considerazione del dato testuale piuttosto chiaro e della *ratio* complessiva delle disposizioni legislative succedutesi nel tempo.

L'art. 22, infatti, si limitava a precisare la decorrenza degli aumenti integrativi della pensione di invalidità di prima categoria:



- dal giorno di “decorrenza del diritto” se la domanda era presentata entro un anno dalla data di insorgenza del diritto;

- dalla domanda, se questa fosse stata presentata oltre un anno.

Con la legge n. 261/1991, invece, la retroattività dell’emolumento accessorio alla data di decorrenza dal trattamento principale viene ad essere garantita sempreché la domanda sia prodotta entro un anno dalla notifica del provvedimento, e ciò nel chiaro intento di evitare che la retrodatazione del trattamento accessorio possa dipendere dal tempo occorrente all’emanazione dell’atto amministrativo, in danno del pensionato. Tale criterio trova applicazione anche per i casi eventualmente già “*definiti in modo difforme*”, ossia quando il provvedimento concessivo sia frutto di una revisione migliorativa da parte della RTS.

Orbene, dal complesso delle regole sopra enunciate emerge con chiarezza che, diversamente da quanto opinato dagli odierni appellanti, la notifica del provvedimento è utile al solo scopo di rimettere in termini il pensionato che si veda riconosciuto con effetto retroattivo un trattamento pensionistico dal quale dipendano altri emolumenti accessori, ma non impedisce affatto che la “domanda” amministrativa possa essere inoltrata anche prima di tale “conoscenza legale” dell’atto concessivo. Più che un *dies a quo*, le norme sopra riportate fissano un *dies ad quem*, ossia un termine finale entro il quale la domanda del beneficio accessorio deve essere inoltrata al fine di farne retroagire gli effetti sin dal momento di decorrenza del diritto principale.



Se, quindi, il riconoscimento del diritto principale avviene in via amministrativa, il pensionato può attendere la notifica del provvedimento (a prescindere se ne abbia conoscenza *aliunde* anche prima della notifica e in via di fatto), per poter esercitare entro un anno ogni facoltà e diritto connesso e dipendente da quello regolato dall'atto amministrativo, e conseguirlo con la medesima efficacia retroattiva di quello principale; diversamente, lasciando trascorrere l'anno, il beneficio accessorio deve decorrere dalla domanda, alla stregua del principio generale in materia previdenziale.

Se il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico principale avviene in sede giudiziale ed è effetto di una sentenza, come nella fattispecie, ogni diritto consequenziale all'oggetto del giudicato ben potrà, in applicazione dell'art. 22 d.P.R. n. 915/1978 e dell'art.6, essere esercitato, con effetti retroattivi favorevoli, fino a un anno dalla notifica dell'atto amministrativo, che qui ha natura meramente attuativa del *dictum* giudiziale, ma nulla impedisce al pensionato di farlo anche prima, e quindi sin dalla data di deposito della sentenza.

Nel caso di specie, la notifica determinazione n. 2675 del 16.12.2011 concessiva della pensione di guerra di prima categoria avrebbe senz'altro consentito al sig. OMISSIS – se sopravvissuto – di inoltrare la necessaria domanda amministrativa entro un anno per conseguire le integrazioni ex art. 22, sin dall'1.01.1984, ma nulla gli impediva di farlo sin dalla data di deposito della sentenza n. 272/2010, che gli ha conferito con certezza il trattamento pensionistico principale. Il



sig. OMISSIS, in definitiva, “poteva” ma non “doveva” attendere la determina n. 2675 del 16.12.2011, per inoltrare la domanda amministrativa quale condizione di ammissibilità di quella giudiziale, e non avendolo fatto non ha mai maturato il diritto a conseguire l’indennità, sicché la domanda del 22.11.2012 presentata dai ricorrenti quali eredi risulta, quindi, volta all’esercizio di un diritto non esistente nel patrimonio del *de cuius*.

Infine, nessun argomento favorevole all’interpretazione proposta dagli appellanti può essere tratto dall’art. 100, comma 3, d.P.R. n. 915/1978 fonte che prevede che *“Nei casi in cui il diritto a trattamento pensionistico di guerra sia subordinato al requisito delle condizioni economiche di cui all’art. 70 o allo stato di inabilità dei richiedenti e tali condizioni si verifichino dopo la morte del militare o del civile ovvero successivamente alla data da cui dovrebbe decorrere il **trattamento pensionistico indiretto**, il suddetto termine quinquennale decorre dal primo giorno dell’anno successivo a quello in cui le condizioni stesse si sono verificate ovvero, nel caso di inabilità presunta per età, dalla data di compimento del 65° anno”*. La norma fa evidentemente riferimento all’ipotesi in cui si versi in tema di pensione indiretta, come si evince dalla rubrica dell’art. 100 cit. (*“Liquidazione a domanda dei trattamenti pensionistici per i congiunti dei militari o dei civili decaduti per causa di guerra”*) e meglio precisato dal comma 1 della disposizione in esame: si tratta evidentemente di diritti esercitabili *iure proprio* dagli eredi della persona deceduta *“a causa di guerra”*, purché sussistano le



condizioni indicate dal legislatore. Pertanto, qualora tali condizioni si verificchino dopo la morte del militare o del civile, non rimane precluso l'accesso al relativo trattamento di pensione, purché la domanda sia inoltrata nel termine di cinque anni *“dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui le condizioni stesse si sono verificate ovvero, nel caso di inabilità presunta per età, dalla data di compimento del 65° anno”*, come sopra precisato. La norma, pertanto, disciplina un'ipotesi del tutto diversa da quella in esame, posto che in questa sede si controverte sul diritto esercitato *iure hereditatis* dagli aventi causa della persona titolare del trattamento pensionistico principale ed anche di quello accessorio.

La questione di legittimità costituzionale posta dagli odierni appellanti in merito all'asserita violazione degli artt. 2 e 3 Cost. appare manifestamente inammissibile. L'interpretazione fornita dell'art. 22, comma 1, d.P.R. 915/1978 è, infatti, in netto contrasto con il dato letterale e con la *ratio legis*.

2. A conclusioni non dissimili si deve pervenire in merito al secondo motivo di censura che investe gli ulteriori benefici economici oggetto di ricorso introduttivo. Superata la questione pregiudiziale relativa all'inammissibilità del motivo di doglianza per genericità, posto che sia pure in lettura coordinata con tutti gli atti di causa è possibile comprendere le ragioni della prospettata censura, i profili dedotti si appalesano inconsistenti.

Quanto all'ISA, gli appellanti insistono col ritenere che si tratti di una vera e propria 14<sup>a</sup> mensilità, laddove il disposto dell'art. 25 del



d.P.R. n. 915/1978 milita nel senso che l'indennità speciale annua compete agli invalidi di prima categoria nella misura pari ad una mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del 10 dicembre di ciascun anno, compresi i relativi assegni accessori. L'indennità speciale annua, in sostanza, non è altro che la 13<sup>a</sup> mensilità delle pensioni di guerra e dei relativi assegni accessori entrambi, come noto, erogati per 12 mensilità annue (*in terminis* la consolidata giurisprudenza di appello: Sez. II centr. app. n. 1331/2016, n.1220/2016, n.597/2016, n.299/2016, che distinguono nettamente tale ISA da quella riconosciuta in favore dei grandi invalidi per servizio, per i quali si aggiunge alla 13<sup>a</sup> mensilità prevista dall'art. 94 dello stesso testo normativo, essendo *“pari alla differenza tra una mensilità del trattamento complessivo in godimento alla data anzidetta, compresi gli assegni accessori, e l'importo della tredicesima mensilità...”* ai sensi dell'art.111 d.P.R. n.1092/1973 e richiamano Sez. III app, n. 72/2013, Sez. I app. n.102/2011, Sez. II app. n. 16/2010).

Quanto poi agli ulteriori emolumenti accessori, gli appellanti criticano la sentenza nella parte in cui avrebbe rigettato il ricorso per effetto dell'avvenuto pagamento, rinviando, per l'indennità di assistenza e accompagnamento aggiuntiva e della sua integrazione e rivalutazione di cui ai primi due commi dell'art. 21 cit., a *“quanto risulta dagli stessi allegati sub 17) e 18) sopra indicati (v. in particolare pagg. 4 e li dell'allegato 17; pagg. 4 e 9 dell'allegato 18).”*

Stando alla prospettazione difensiva il primo giudice non avrebbe



considerato che la richiesta di attribuzione retroattiva di ulteriori assegni accessori del trattamento fondamentale attribuito con la sentenza sopra specificata, segnatamente dell'assegno di assistenza ed accompagnamento sarebbe stata rigettata dalla stessa RTS, presupposto che la relativa istanza non fosse mai stata personalmente presentata dal fu OMISSIS. In realtà, emerge con chiarezza che quest'ultima affermazione è riferibile ai soli benefici economici di cui ai successivi commi 3, 4 e 5 dell'articolo 21, che sono a domanda, laddove le indennità in esame sarebbe state regolarmente corrisposte d'ufficio, come meglio chiarito anche nella memoria di costituzione dell'appellato. Alcuna lacuna motivazione è rilevabile in relazione allo specifico punto e, anzi, anche in merito alla mancata contestazione dei prospetti, si deve dare atto che in primo grado gli odierni appellanti si sono limitati a contestare il pagamento della pensione, ma non hanno preso posizione sull'asserito errato o mancato pagamento degli accessori summenzionati, come dedotto dall'appellato.

3. Con riguardo, poi, all'assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e in sostituzione dell'assegnazione di altri due accompagnatori militari ex articolo 21 commi 5 d.p.r. 915/1978, va precisato che mentre l'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 21 comma 1, *“è liquidata, d'ufficio, per la necessità di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore”*, il comma 3 prevede la possibilità *“a richiesta”* di un **accompagnatore militare** (in tale ipotesi, il comma 4 dispone la riduzione dell'indennità tranne



per gli invalidi di cui alle lettere A e A-bis n. 1) e il comma 5 prevede che per la particolare assistenza di cui necessitano gli invalidi ascritti alla lettera A e gli invalidi ascritti alla lettera A-bis n. 1), n. 2), comma secondo e n. 3), possono chiedere l'assegnazione di altri due accompagnatori militari e, in luogo di questi possono, *“a domanda, ottenere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento”*. Quest'ultimo beneficio di natura strettamente economica è oggetto di causa. Orbene, a prescindere dalla considerazione che, anche in questo caso, la domanda amministrativa non risulta essere stata esercitata dal defunto sig. OMISSIS, ma direttamente dai suoi eredi, al pari di quanto argomentato in relazione all'art. 22 cit., anche in questo caso il decesso avvenuto prima dopo la sentenza e prima del provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico principale non può ritenersi idoneo ex se a devolvere in favore degli eredi un diritto mai conseguito nella sfera patrimoniale del *de cuius*, Tale principio è *a fortiori* valevole in relazione all'indennità sostitutiva in esame, laddove era necessario che ricorressero tutti i presupposti per ottenere il secondo e il terzo accompagnatore, ovvero, in alternativa, l'integrazione economica, tant'è che in caso di apposita istanza, *“La competente autorità militare, in caso di assegnazione del secondo e del terzo accompagnatore, ne darà immediatamente comunicazione alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita dell'invalido beneficiario, per i provvedimenti di competenza”*. Non v'è alcun automatismo nel riconoscimento del beneficio in



questione, avente palesemente una natura sostitutiva di una prestazione personale che, a discrezione del mutilato, avrebbe potuto essere surrogata dall'equivalente economico. La domanda amministrativa promossa dagli eredi opera, dunque, un duplice salto logico: a) presuppone che il proprio dante causa avrebbe senz'altro avuto bisogno di un secondo e terzo accompagnatore, tanto da potersi ipoteticamente spingere a chiedere tale assistenza e in suo luogo l'equivalente monetario; b) tale "monetizzazione" avrebbe dovuto operare retroattivamente e per tutto l'arco temporale oggetto della sentenza n. 272/2010, laddove appare chiaro che la domanda amministrativa non poteva che valere *pro futuro*, in quanto il pensionato, una volta conseguito lo status di mutilato o grande invalido può decidere di farsi prestare assistenza da uno o due militari o in sua vece optare per l'erogazione dell'emolumento compensativo.

4. Alla luce delle suesposte argomentazioni, l'appello non merita accoglimento e va rigettato.

Considerata la complessità e la novità delle questioni, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti Sezione Seconda Centrale d'Appello, così definitivamente pronunciando, rigetta l'appello. Compensa integralmente le spese di lite.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025.



SENT. 107/2025

L'Estensore

Il Presidente

(dott.ssa Maria Cristina Razzano)

(dott.ssa Daniela Acanfora)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 14 MAGGIO 2025

p.Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

#### DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196

#### DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52, nei confronti delle parti private.

Il Presidente

(dott.ssa Daniela Acanfora)

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 14 MAGGIO 2025

p.Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

(Firmato digitalmente)

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno n. 196 in caso di diffusione omettere le



SENT. 107/2025

generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 14 MAGGIO 2025

p. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

(Firmato digitalmente)

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco